



COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Don Vincenzo Maria Santoli, 8

TEL. 0827/45031

FAX 0827/45031

C.F. 82000890648

PEC: ragioneria.roccasanfelice@asmepec.it

**Parere del
Revisore Unico**

**Deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del
21/07/2023 avente ad
oggetto:**

**ART. 6 DEL D.LGS. N.
165/2001 – PIANO
TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE**

IL REVISORE UNICO

Dott. Alberto Falcone

Comune di ROCCA SAN FELICE
Provincia di Avellino

Verbale n. 3 del 28/07/2023

Il giorno 28 Luglio 2023, l'organo di Revisione, nella persona del Dott. Alberto Falcone, Revisore Unico del Comune di Rocca San Felice, nominato con deliberazione di C.C. n. 27 del 20/12/2022, ha proceduto all'esame della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21/07/2023 avente ad oggetto: *"Approvazione Sezione Organizzazione e capitale umano – Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2023/2025"* (Art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni di personale).

Il Revisore,

PREMESSO CHE

- l'art. 39 della Legge 449/97 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in modo da raggiungere nel tempo la riduzione programmata delle spese di personale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge 30/12/2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 e smi;
- ai sensi dell'art. 3, comma 10 bis, del D. L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa personale, come disciplinati dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 6 ter, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. N. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, fa rinvio a decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per definire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2;
- in data 17/03/2020, è stato emanato il DPCM – Dipartimento della Funzione Pubblica, riferito a *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- in data 13/05/2020, è stata emanata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto *“Circolare sulle decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”* in G. U. n. 226 del 11/09/2020;
- l'art. 239, comma 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lett. b) del medesimo art. 239 (che comprende fra le altre quelle in materia di programmazione economico-finanziaria).

RICHIAMATI IN PARTICOLARE

- a) il D. L. 30/04/2019 n. 34, con particolare riguardo all'art. 33 relativo ad *Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*;
- b) le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* emanate in data 08/05/2018 ed integrate in data 02/08/2022;
- c) *l'art. 9, comma 28, D. L. n. 78/2010*, ai sensi del quale per il ricorso alle assunzioni flessibili gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale, ex commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006, ricadono nel limite più favorevole del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

VISTI

- la deliberazione che aggiorna il piano triennale del fabbisogno del personale e determina la capacità assunzionale;
- i documenti allegati con i calcoli della capacità assunzionale e dell'incremento di spesa ammissibile ricevuti fino al 14 del c.m..

PRESO ATTO E RILEVATO CHE

- ✓ rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL,

rapporti di somministrazione di lavoro, nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vari titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- ✓ l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e media delle spese correnti dell'ultimo triennio del 55,28%;
- ✓ con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 29,5% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,5%;
- ✓ il Comune pertanto allo stato attuale non possiede capacità assunzionale.

CONSIDERATO CHE

- l'Ente non presenta eccedenze di personale, sulla base dell'ultima ricognizione adottata;
- l'Ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli anni dal 2018 al 2020;
- non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2023-2025;
- si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e dagli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (Euro 272.746,00);
- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17/03/2020;
- la spesa di personale risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della programmazione strategica, tenuto conto delle cessazioni previste per le prossime annualità;
- la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo).

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e dall'art. 4, comma 2, D. M. 17/03/2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione con oggetto "Approvazione Sezione Organizzazione e

capitale umano – Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2023/2025”.

Rocca San Felice, 28/07/2023

IL REVISORE UNICO
Dott. Alberto Falcone

